

sente legge si provvederà mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste. »

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Prego la Commissione e la Camera di consentire che quest'articolo sia modificato in questo senso « Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione della somma occorrente nella legge di assestamento di bilancio dell'esercizio corrente e nei bilanci degli anni successivi. » E ciò perchè non si potrebbe prelevare la spesa dal fondo di riserva delle spese impreviste, che è già diminuito di un milione, e che deve esser conservato per le necessità amministrative, alle quali il fondo medesimo è destinato.

Quindi, come si è fatto nel 1877, quando si è votata la revisione, domando che sia stanziato un apposito fondo in bilancio.

(Si concorda la redazione dell'articolo fra l'onorevole ministro delle finanze e la Presidenza).

Presidente. Dunque l'articolo sarebbe così modificato:

« Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio dell'esercizio 89-90, e nei bilanci degli anni successivi. »

La Commissione accetta?

Tondi, relatore. Pienamente.

Presidente. Pongo a partito questo articolo 16.

(È approvato).

Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Curioni. Ne do lettura.

Art. 16. L'articolo 21 della legge 26 gennaio 1865 e l'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, allegato F vengono insieme fusi e così modificati:

« Oltre alle modificazioni per nuove costruzioni e demolizioni indicate agli articoli 18 e 19 della legge 21 gennaio 1865, si farà luogo a parziali revisioni ogni qualvolta venga dimostrato che il reddito lordo di un edificio sia aumentato o diminuito non meno di un sesto, semprechè le variazioni derivino da cause di carattere permanente. »

La Commissione lo accetta?

Tondi, relatore. Vorremmo prima sentire il ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Il Ministero non può accettare questa proposta, che ha una apparenza mite, ma che ha, invece, molta gravità; poichè si domanda la modificazione dell'articolo 21, il quale stabilisce che si procederà ad una nuova revisione, ogniqualvolta venga dimostrato che il reddito di un edificio sia aumentato o diminuito di un terzo.

L'onorevole Curioni, invece, vorrebbe dire: quando sia aumentato o diminuito di un sesto.

Si capisce quanta sia la differenza, e come più frequenti dovrebbero essere queste revisioni, con grave disturbo dell'amministrazione non solo, ma anche con grave perdita della finanza. Senz'altra dimostrazione, mi pare evidente che il Governo non può accettare questa proposta.

Presidente. Onorevole Curioni?

Curioni. Io credeva che l'onorevole ministro almeno questo mio ultimo emendamento lo avrebbe accettato.

Scopo precipuo di questo disegno di legge, l'onorevole ministro lo ha ripetuto parecchie volte in questa discussione e lo ha scritto nelle prime pagine della sua relazione, è stato per lui quello di pareggiare la condizione dei contribuenti di fronte alla tassa dei fabbricati; pareggiamento che non trovava luogo per mezzo della legge organica, non concedente variazioni del reddito, salvo nei casi di eccedenza o diminuzione del terzo, lo che costituisce, egli ha detto, ed è di fatti, una grande ingiustizia.

Ora, per evitare che questa grande ingiustizia si ripeta e si riproduca per un'altra diecina d'anni almeno, quanti ne occorreranno di certo perchè si deliberi una nuova revisione della tassa dei fabbricati, sarebbe ovvia la mia proposta di ridurre ad un sesto il minimo dell'aumento o della diminuzione di reddito suscettivo di dare luogo alla revisione parziale in ogni tempo.

L'onorevole ministro ha detto che dal mio emendamento ne può derivare un danno alla finanza. Ma io non lo credo assolutamente per la ragione stessa che non credo che possa derivare danno alla finanza dalla legge attuale di revisione generale proposta appunto per eliminare il cumulo di ingiustizie che si agglomerò nel passato decennio.

Io leggo le parole con cui esordisce l'onorevole ministro nella sua relazione.

« La rendita reale, base dell'imposta sui fabbricati, è soggetta a variazioni, sia in aumento, sia in diminuzione; e le revisioni parziali ana-